



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.11.2014
COM(2014) 707 final

2014/0334 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi si applica alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi con i quali la Comunità europea ha concluso accordi bilaterali, firmato protocolli o concluso altre intese.

Negli ultimi anni l'Unione europea ha mantenuto accordi bilaterali sul commercio di prodotti tessili soltanto con la Russia e la Serbia. Dopo l'adesione della Russia all'OMC e l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia è venuta meno la finalità principale del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Si è inoltre fatto ricorso al regolamento (CEE) n. 3030/93 per imporre limiti quantitativi ad alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese durante un periodo limitato e infine per applicare alla Cina il meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto, la cui validità è scaduta l'11 dicembre 2013.

La presente proposta prevede pertanto l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio al fine di promuovere la certezza del diritto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio¹ è entrato in vigore il 9 novembre 1993 ed è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 1993.
- (2) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Di conseguenza, la Repubblica di Serbia è rimasto l'ultimo paese con il quale l'Unione europea aveva un accordo bilaterale sul commercio di prodotti tessili.
- (3) Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra², entrato in vigore il 1° settembre 2013. Il 1° febbraio 2010 è entrato in vigore l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra³. Da allora il regolamento (CEE) n. 3030/93 non si applica più alla Repubblica di Serbia.
- (4) Il periodo di validità del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio⁴ è scaduto l'11 dicembre 2013 ed è pertanto venuta meno la possibilità di imporre misure di salvaguardia attraverso detto meccanismo.
- (5) Date le circostanze descritte ai considerando da 1 a 4 il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio dovrebbe essere abrogato al fine di promuovere la certezza del diritto,

¹ Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1).

² Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).

³ Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2).

⁴ Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente